



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3197 DEL 03/04/2017

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208, Soc. SA.MA. di Proietti Salvatore e C. Società in Nome Collettivo, per brevità anche SA.MA. S.n.c. – autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato nel Comune di Assisi, Via del Paduletto n. 17, Fraz. Capodacqua. Approvazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. n. 1386 del 23.11.2015 con la quale la Giunta Regionale ha attribuito le competenze amministrative in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 a questo Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive;
Vista l'istanza della Soc. SA.MA. di Proietti Salvatore e C. S.n.c., per brevità SA.MA. S.n.c. acquisita al prot. n. E-0000716 del 04.01.2016 con la quale viene richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti speciali, già autorizzato ai sensi degli artt. 214 e 216 dello stesso decreto;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4403 del 24.06.2015 con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha escluso il progetto proposto dalla Soc. SA.MA. S.n.c. dal procedimento di

Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista l'iscrizione della Soc. SA.MA. S.n.c. al n. 49/98 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista l'autorizzazione allo scarico n. 122/07 del 22.02.2007 (rif. Pratica n. 1354/06) rilasciata dalla Provincia di Perugia;

Visto il progetto presentato e le successive integrazioni acquisite con note prot. n. E-0000716 del 04.01.2016, n. E-0136893 del 28.06.2016, n. E-0164452 del 04.08.2016, n. E-0264506 del 21.12.2016;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e L.R. 8/2011, trasmessa con nota prot. n. U-0049782 del 07.03.2016;

Vista la richiesta integrazioni, trasmessa alla Ditta SA.MA. S.n.c. con nota prot. n. U-0141877 del 05.07.2016;

Visto il contributo istruttorio del Servizio Autorizzazioni Ambientali per la valutazione degli scarichi idrici, richiesto con nota prot. U-0170814 del 19.08.2016 e trasmesso con nota prot. n. U-0173360 del 26.08.2016;

Visto l'allegato tecnico redatto dalla Sezione Rifiuti e allegato alla convocazione della Conferenza di Servizi;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 208 con note prot. n. U-0039501 del 20.02.2017 e prot. n. 0055772 del 10.03.2017 ai fini della valutazione del progetto;

Considerato che la Conferenza di Servizi di cui al punto precedente, tenutasi in data 21.03.2017 ha valutato positivamente il progetto e le successive integrazioni presentate dalla Soc. SA.MA. S.n.c.;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni, trasmessi dai soggetti coinvolti nel procedimento:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia acquisito con prot. n. E-053194 del 08.03.2017;
- USLUmbria 1, Sportello unico per gli insediamenti produttivi – Area AS, acquisito con prot. n. E-063655 del 21.03.2017;
- Comune di Assisi, acquisto con prot. n. E-063477 del 21.03.2017;
- A.T.I. n. 2, acquisito con prot. n. E-060941 del 17.03.2017;
- Autorità di Bacino del Fiume Tevere, acquisito con prot. n. E-063656 del 21.03.2017;
- Servizio Risorse Idriche e rischio idraulico, acquisito con prot. n. U-065712 del 23.03.2017

Vista l'evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del 23.12.2016, trasmessa dalla Ditta SA.MA. S.n.c. in data 23.03.2017;

Vista:

- la Determinazione Dirigenziale n. 4403 del 24.06.2015 del competente Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale con la quale è stata disposta l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto proposto a conclusione della Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;
- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 361/2012 rilasciata dal Comune di Assisi, relativa alla pratica edilizia n. 79/2012;
- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 537/2011 rilasciata dal Comune di Assisi, relativa alla pratica edilizia n. 321/2011;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la D.G.R. n. 749/03 "L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di

smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – Approvazione”;

Vista la DGR n. 1819/2003 “L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti. L’autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03”;

Vista la DGR n. 1881/2010 “indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni”;

Vista la Direttiva tecnica regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1171 del 09.07.2007, aggiornata con D.G.R. 24 aprile 2012 n. 424 e D.G.R. 2 luglio 2013 n. 717;

Considerato inoltre che ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 *l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali [...]* e conseguentemente che il presente atto sostituisce:

- l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;

Visto l’Allegato Tecnico redatto della Sezione Rifiuti con il quale sono state recepite le prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento e sono state stabilite le condizioni e prescrizioni per la realizzazione dell’intervento proposto (Sez. 2) e per la gestione dell’impianto (Sez. 3);

Ritenuto di approvare il progetto proposto e di rilasciare la conseguente autorizzazione alla gestione dell’impianto, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni stabilite nell’allegato tecnico;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Via del Paduletto n. 17 del Comune di Assisi, presentato della Soc. SA.MA. di Proietti Salvatore e C. S.n.c., per brevità SA.MA. S.n.c. con sede legale in Via del Paduletto n. 17 del Comune di Assisi;
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la realizzazione e la gestione dell’impianto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alle sezz. 2 e 3 dell’allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la durata di anni 10 (dieci) a far data dal presente atto, salvo richiesta di rinnovo da presentare almeno 6 mesi prima della scadenza;
3. di dare atto che la presente Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sostituisce:
 - a) l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;
4. di porre obbligo alla ditta di trasmettere, prima dell’avvio dell’attività di gestione dell’impianto autorizzato con il presente atto, i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica asseverata resa ai sensi del D.P.R. 445/00, a firma di un di tecnico abilitato ed iscritto all’ordine o collegio competente, attestante il rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto
 - b) SCIA o certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Corpo dei Vigili del Fuoco;

- c) polizza fidejussoria di cui al comma 11, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 da prestare con l'importo e le modalità di cui alla sezione 3 – dell'allegato tecnico;
5. di porre altresì obbligo alla ditta di comunicare qualsiasi variazione societaria e di variazione della nomina del Responsabile Tecnico dell'impianto che intervenga successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;
6. di stabilire che la presente Autorizzazione Unica non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
7. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati agli atti di ufficio di questo Servizio regionale
8. di disporre che:
- copia della presente determinazione sia inviata:
 - a) alla Società SA.MA. S.n.c.;
 - b) all'A.T.I. Umbria n. 2;
 - c) al Comune di Assisi;
 - d) ai Vigili del Fuoco;
 - e) all'ARPA Umbria – Coordinamento Valutazioni e Ispezioni Ambientali - ai fini dell'aggiornamento del catasto emissioni;
 - f) all'Autorità di Bacino del fiume Tevere;
 - g) all'Azienda USL Umbria1;
 - h) al Servizio Autorizzazioni Ambientali;
 - i) al Servizio Rischio idraulico e risorse idriche;
 - un originale del progetto definitivo di cui alla sezione 1 dell'Allegato tecnico, debitamente vidimato per approvazione, sia rilasciato alla società SA.MA. S.n.c.;
9. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;
10. di dichiarare che l'autorizzazione di cui al presente atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 31/03/2017

L'Istruttore
Nicola Casagrande
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/04/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Andrea Monsignori
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/04/2017

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



**Rilascio autorizzazione alla gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi,
sito in Via del Paduletto n. 17, Fraz. Capodacqua del Comune di Assisi, Soc. SA.MA. di
Proietti Salvatore e C. Società in Nome Collettivo, per brevità anche SA.MA. S.n.c..**

ALLEGATO TECNICO

<i>SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</i>	<i>2</i>
I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	2
II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	3
<i>SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE</i>	<i>5</i>
<i>SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO</i>	<i>6</i>
-G- prescrizioni generali-	6
-R- rifiuti-	7
-S- scarichi acque reflue-	9
-E- emissioni in atmosfera-	10
-A- emissioni acustiche-	10



SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Progetto allegato all'istanza presentata il 04.01.2016 (Prot. n. E-0000716 del 04.01.2016) costituito da:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Valutazione dell'impatto acustico;
- 3) Estratto Valutazione dei Rischi;
- 4) Relazione Geologica e Geotecnica;
- 5) Piano di prevenzione degli incidenti e gestione delle emergenze ambientali;
- 6) Certificato di Destinazione Urbanistica n. 108 del 14.07.2015;
- 7) Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche recapitanti sul suolo tramite subirrigazione;
- 8) Licenza attingimento pozzo;
- 9) Certificato di Prevenzione Incendi, pratica n. 73069;
- 10) D.D. n. 4403 del 24.06.2015 relativa alla verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;
- 11) Elaborato planimetrico – posizionamento reti;
- 12) Elaborato planimetrico – varianti interne al progetto approvato con C.E. n. 316 del 28.09.00;
- 13) Elaborato planimetrico – realizzazione rampa di carico esterna;
- 14) Planimetria catasto fabbricati Foglio n. 171, Particella n. 251;
- 15) Elaborato planimetrico – dotazioni antincendio fabbricato deposito ;
- 16) Elaborato planimetrico – attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
- 17) Documentazione fotografica e cartografica;

- Integrazioni all'istanza di modifica presentate il 28.06.2016 (Prot. n. E-0136893 del 28.06.2016) costituito da:

- 1) Relazione Tecnica integrativa;

- Integrazioni all'istanza di modifica presentate il 04.08.2016 (Prot. n. E-0164452 del 04.08.2016) costituito da:

- 1) Relazione Tecnica integrativa;
- 2) Relazione Geologica e Geotecnica;
- 3) Attestazione disponibilità delle aree e contratto di locazione di immobile;
- 4) Documentazione tecnica gestione emissioni in atmosfera;
- 5) Documentazione tecnica scarichi idrici assimilati al domestico non recapitanti in pubblica fognatura;
- 6) Scheda tecnica impianto di atomizzazione;
- 7) Modalità di campionamento rifiuti;
- 8) Rapporti di prova n. 49926, 48487, 49324, 48487, 49730;
- 9) Documento Valutazione dei Rischi Lavorativi;
- 10) Documento di valutazione del rischio chimico;
- 11) Processo di sanitizzazione di fibre tessili e scarti di tessuto avviati al recupero;
- 12) Elaborato planimetrico – Tav. 1;
- 13) Elaborato planimetrico – Tav. 2;
- 14) Elaborato planimetrico – Tav. 3;
- 15) Elaborato planimetrico – Tav. 4;
- 16) Elaborato planimetrico – Tav. 5;

- integrazioni volontarie all'istanza di modifica presentate il 21.12.2016 (prot. n. E-0264506 del 21.12.2016) costituite da:

- 1) Relazione Tecnica integrativa;
- 2) Agibilità riferita alla pratica edilizia n. 79/2012 e n. 321/2011;
- 3) Autorizzazione Paesaggistica n. 361/2012 (pratica n. 79/2012);



- 4) Autorizzazione Paesaggistica n. 537/2011 (pratica n. 321/2011);
- 5) Processo di sanitizzazione di fibre tessili e scarti di tessuto avviati al recupero;
- 6) Scheda tecnica impianto di atomizzazione;
- 7) Documento di valutazione del rischio chimico;

II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La società SA.MA. S.n.c. con sede legale ed operativa in Via del Paduletto n. 17 nel Comune di Assisi (PG), ha per oggetto sociale lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di riciclaggio di materie tessili, con specializzazione nel recupero e lavorazione di cascami tessili (da fibre artificiali, sintetiche e naturali), provenienti dal ciclo produttivo di manifatture, tessiture, maglifici, calzifici, filature.

La società risulta iscritta nel Registro provinciale di Perugia delle Imprese che effettuano attività di recuperi di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al n. 49/98, per le tipologie 1.1, 6.1, 6.2 e 8.4 del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998.

La società dichiara che ai sensi del R.D 1265/34 non è classificata come industria insalubre in quanto non rientrante tra le attività dell'allegato al D.M. 5 settembre 1994.

La società SA.MA. S.n.c. con il procedimento in questione intende:

- aumentare a 30.000 t/anno i quantitativi dei rifiuti recuperabili senza modificare l'estensione dell'impianto;
- ampliare la tipologia di rifiuti tessili recuperabili (indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo) e la tipologia di produttori che potrebbero conferire, richiedendo un'autorizzazione ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;
- effettuare il recupero R3 dei rifiuti di carta e cartone per i quali ad oggi effettua, con autorizzazione al recupero in forma semplificata, l'attività di messa in riserva R13;
- effettuare l'attività di recupero R12 dei rifiuti tessili e dei rifiuti in carta e cartone.

L'attività di recupero dei rifiuti tessili, sia provenienti da cicli produttivi e/o di post consumo, consiste in un complesso di attività volte alla selezione, cernita, suddivisioni per tipologie di materiali ed eventuale taglio per essere poi sottoposti ad un trattamento di sanitizzazione mediante asperzione con prodotti antimicrobici. L'ultima fase di lavorazione può consistere anche nella pressatura dei materiali ottenuti dall'attività di recupero.

La ditta all'interno dell'impianto intende svolgere anche il recupero dei rifiuti di carta, cartone e imballaggi costituiti da tali materiali. L'attività di recupero consiste in una serie di operazioni di cernita, selezione e successiva pressatura al fine di ottenere materie conformi alle specifiche norme UNI di settore.

L'intervento proposto non prevede nessuna nuova realizzazione di opere, né la modifica di quelle esistenti.

L'attività di recupero verrà effettuata all'interno dei capannoni esistenti, mentre lo stoccaggio di alcuni rifiuti è posto in area esterna all'interno di containers scarrabili muniti di copertura.

Dal processo di messa in riserva e recupero dei rifiuti, non vengono generate né acque reflue di processo né emissioni in atmosfera puntuali.

L'area interessata dall'attività ricade parzialmente in fascia B e in fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico ed è sottoposta ai vincoli di cui agli art. 131 e 136 del D.Lgs. 42/2004.

Le valutazioni del rischio idraulico, contenute nella Relazione Geologica presentata nell'integrazione di agosto 2016, concludono l'intervento proposto è compatibile con l'attuale situazione di rischio idraulico in quanto non previste estensioni dell'impianto esistente né variazioni nelle condizioni di deflusso della piena. Il livello statico della falda idrica è di circa 7,0÷10,00 m circa dal p.c..

Per quanto concerne gli interventi effettuati sull'area la ditta è in possesso delle Autorizzazioni Paesaggistiche n. 537/2011 e n. 361/2012 rilasciate dal Comune di Assisi ai sensi del D.Lgs. 42/2004.



Considerato inoltre che ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e conseguentemente sostituisce:

- l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico.

Le modifiche proposte con l'istanza oggetto del presente procedimento, sono state sottoposte a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e con D.D. n. 4403 del 24.06.2015 sono state escluse dalla procedura di V.I.A..



SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE

Il complesso impiantistico censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 171 Particelle nr. 109/p, 251, 125/4, 595, 919 e 921 del Comune di Assisi dovrà essere conforme agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e delle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione:

- 1- all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
- 2- la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
- 3- la barriera perimetrale esistente di protezione ambientale dell'impianto di recupero, dovrà essere adeguata entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione e la ditta dovrà garantirne la manutenzione nel tempo. L'adeguamento dovrà essere realizzato con essenze arboree e/o schermature al fine di limitare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno nel rispetto delle prescrizioni contenute nella D.D. n. 4403 del 24.06.2015 di Verifica di Assoggettabilità;
- 4- la ditta ai fini della gestione delle emissioni diffuse generate dal transito dei mezzi sulla porzione di piazzale non pavimentato, dovrà realizzare un sistema di umidificazione ad acqua automatizzato.



SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R) scarichi (S) emissioni in atmosfera (E) impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3:

-G- prescrizioni generali-

- 1- la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consentano facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso;
- 2- la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
- 3- la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
- 4- la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
- 5- la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
- 6- entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare, previa intesa, al Servizio Igiene Sanità Pubblica della Azienda USL competente per territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione;
- 7- per l'esercizio dell'attività la ditta dovrà rispettare le disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i.;
- 8- la ditta dovrà garantire la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate e della rete di captazione delle acque meteoriche, da effettuare nel rispetto di apposita procedura interna;
- 9- nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico della Ditta l'accertamento della qualità delle matrici ambientali a cura e spese della ditta, dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti, di tutta la rete di raccolta e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne e dello stabilimento e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
- 10- la ditta per l'esercizio dell'impianto dovrà presentare una garanzia finanziaria a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA 01212820540 - C.F. 80000130544, per un importo pari ad € 193.671,34 della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. L'importo della garanzie sopra riportata, potrà essere ridotto ai sensi dell'Allegato 3 della D.G.R. 749/2003:

- a- nel caso di possesso della certificazione del sistema qualità previsto dalla norma serie UNI EN ISO 9000, nella misura del 30%;
- b- nel caso di possesso della certificazione del sistema ambiente previsto dalla norma serie UNI EN ISO 14000, nella misura del 40%.
- c- nel caso di possesso della registrazione EMAS, nella misura del 50%.

Le riduzioni di cui alle lettere -a-, -b- e -c- non sono cumulabili.

Nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione abbia attivato autonomamente una polizza assicurativa per la responsabilità civile di danni contro l'inquinamento, relativamente all'impianto oggetto della stessa autorizzazione la garanzia finanziaria potrà essere ridotta del 15%. La ditta per tale ipotesi, dovrà dimostrare al Servizio Energia,



qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive la validità della polizza assicurativa R.C. per tutta la durata della garanzia finanziaria di cui sopra.

La garanzia potrà essere resa mediante fideiussione bancaria o assicurativa a "prima chiamata" entro 90 giorni dalla data del presente atto;

L'importo della garanzia finanziaria potrà essere rideterminato dal Servizio competente, a seguito dell'emanazione di nuova disciplina nazionale e/o regionale.

-11- la ditta entro 30 giorni dall'effettivo avvio delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà rielaborare la valutazione dei rischi e redigere il relativo documento, sulla base di quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, in occasione delle modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

-12- la ditta contestualmente all'effettivo avvio delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà inoltrare alla Provincia di Perugia apposita comunicazione di cancellazione dell'iscrizione n. 49/98 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-R- rifiuti-

-1- la ditta potrà effettuare le **operazioni di recupero**, indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati;

Tabella A

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI RECUPERO	QUANTITÀ MAX STOCCABILE	TEMPO MAX DI DETENZIONE	QUANTITÀ MAX ANNUA
040209	rifiuti da materiali compositi	R3-R12-R13	Ton. 110	gg. 150	Ton. 28.000
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	R3-R12-R13			
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	R3-R12-R13			
160122	componenti non specificati altrimenti	R3-R12-R13			
191208	prodotti tessili	R3-R12-R13			
200110	abbigliamento	R3-R12-R13			
200111	prodotti tessili	R3-R12-R13	Ton. 80	gg. 180	Ton. 2.000
150101	imballaggi in carta e cartone	R3-R12-R13			
150105	imballaggi in materiali compositi	R3-R12-R13			
150106	imballaggi in materiali misti	R3-R12-R13			
191201	carta e cartone	R3-R12-R13			
200101	carta e cartone	R3-R12-R13			
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13	Ton. 15	gg. 180	Ton. 15
150102	imballaggi in plastica	R13			
170203	plastica	R13			
191204	plastica e gomma	R13			
200139	plastica	R13			
070213	rifiuti plastici	R13			
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R13	Ton. 100	gg. 180	Ton. 450
160119	plastica	R13			
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*	R13			
170203	plastica	R13			

-2- la ditta potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali, di servizi, raccolta differenziata, impianti di gestione rifiuti compresi gli intermediari, associazioni, cicli di post-consumo, costruzione e demolizione;

-3- relativamente all'**accettazione dei rifiuti** presso l'impianto, la ditta entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenente i seguenti elementi:



-3.1- verifica certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;

-3.2- i rifiuti identificati dai CER 160122 e 160306 potranno essere accettati presso l'impianto soltanto se accompagnati da apposita caratterizzazione analitica;

-3.3- determinazione della massa dei rifiuti;

-3.4- il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;

-3.5- garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione e di conservazione della stessa, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni) durante tutte le fasi di recupero svolte all'interno dell'insediamento. Le registrazioni devono essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso.

Se il rifiuto conferito non risulta conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive;

-4- messa in riserva R13: i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione da effettuarsi nell'area identificata come "area di conferimento", dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso le apposite aree di stoccaggio identificata come "area stoccaggio" (come indicato nella planimetria Tavola 2), distinti per tipologie omogenee (rifiuti di carta, plastica, tessili);

-5- attività di recupero R3-R12-R13 dei rifiuti tessili: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle rispettive aree di messa in riserva e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero. Sul rifiuto dovranno essere eseguite attività di selezione, cernita, separazione e successivamente dovrà essere sottoposto ad un adeguato ciclo di sanificazione come descritto nella Relazione Tecnica. Gli spruzzatori, idoneamente posizionati sul nastro di trasporto, dovranno assicurare un trattamento uniforme su tutti i rifiuti presenti, evitando la sovrapposizione degli stessi durante il tragitto. Qualora la ditta effettui soltanto l'operazione R12 dovrà destinare i rifiuti ad altri impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;

-6- al fine della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i rifiuti tessili compositi e/o provenienti dalla lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali, la ditta dovrà effettuare l'attività di recupero R3 secondo le modalità previste nel presente atto e nella Relazione Tecnica e dovrà certificare che i prodotti ottenuti siano destinati all'industria tessile con caratteristiche conformi alle specifiche merceologiche delle CCIAA di Milano e Firenze. Il soddisfacimento delle caratteristiche richieste, dovrà essere accertato mediante specifica analisi ogni 7.000 Ton. di materiali prodotti;

-7- al fine della **cessazione della qualifica di rifiuto**, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i rifiuti provenienti da cicli di post-consumo, la ditta dovrà effettuare l'attività di recupero R3 secondo le modalità previste nel presente atto e nella Relazione Tecnica, ottenendo materiali con le seguenti caratteristiche:

-7.1- carica batterica mesofila <106 g.

-7.2- streptococchi fecali < 102 g.

-7.3- salmonella assenti su 20 g.

Il soddisfacimento delle caratteristiche richieste, dovrà essere accertato mediante specifica analisi ogni 7.000 Ton. di materiali prodotti.

La ditta dovrà certificare che i prodotti ottenuti siano successivamente destinati in alternativa per:

-7.4- indumenti, accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili, confezionati e utilizzabili direttamente in cicli di consumo;

-7.5.- destinati all'industria tessile con caratteristiche conformi alle specifiche merceologiche delle CCIAA di Milano e Firenze;



-8- non è ammessa la cessazione della qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano stati sottoposti alle procedure autorizzate con il presente atto;

-9- attività di recupero R3-R12-R13 dei rifiuti di carta e cartone: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle rispettive aree di messa in riserva e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero. Sul rifiuto dovranno essere eseguite attività di selezione, cernita, separazione e adeguamento volumetrico come descritto nella Relazione Tecnica;

-10- al fine della **cessazione della qualifica di rifiuto**, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i rifiuti di carta e cartone, la ditta dovrà effettuare l'attività di recupero R3 secondo le modalità previste nel presente atto e nella Relazione Tecnica e dovrà certificare che i prodotti ottenuti siano carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate o in alternativa, che gli stessi abbiano caratteristiche conformi alle specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI-EN 643 e siano destinati all'industria cartaria;

-11- qualora per i materiali ottenuti dall'attività di recupero, la ditta non rispetti le modalità di recupero previste nel presente atto, nella Relazione Tecnica e quanto previsto ai punti -7- e -10-, gli stessi saranno assoggettati alla disciplina della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come previsto dal comma 5 dell'art. 184-ter dello stesso decreto;

-12- i rifiuti sottoposti all'operazione R13 non potranno subire trattamenti e dovranno essere inviati presso altri impianti autorizzati alla gestione degli stessi;

-13- modalità di stoccaggio i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e non comprometterne il successivo recupero;

-14- i rifiuti destinati al recupero dovranno essere fisicamente separati da quelli destinati allo smaltimento;

-15- i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, dovranno essere opportunamente caratterizzati al fine della corretta classificazione e inviati presso idonei impianti di smaltimento e/o recupero;

-16- il **deposito temporaneo** dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 183, lettera bb) comma 1, della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-17- la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

-18- la ditta dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente smaltiti presso impianti autorizzati;

-19- lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;

-20- è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;

-21- la ditta dovrà assicurare regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro, conforme al modello di cui al D.M. 148/98, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e conformemente al D.M. n. 145/98, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;

-22- la ditta dovrà adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/94;

-S- scarichi acque reflue-

-1- Per quanto concerne lo **scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche** provenienti dall'insediamento autorizzato, recapitanti sul suolo mediante impianto di sub-irrigazione ubicato su terreno distinto al Catasto al Foglio n. 171, Particella n. 251 del Comune di Assisi, la ditta dovrà:



- 1.1- mantenere accessibili e ispezionabili l'impianto e i pozzetti di raccolta e di cacciata ubicati rispettivamente a monte e a valle della fossa Imhoff;
- 1.2- consentire ispezioni, verifiche e controlli in qualsiasi giorno agli Enti di controllo;
- 1.3- i rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo di ditte autorizzate e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati secondo le modalità di legge;
- 1.4- l'area interessata dal sistema di smaltimento non dovrà essere mai pavimentata al fine di non ostacolare il passaggio di aria nel terreno;

-E- emissioni in atmosfera-

- 1- la ditta per il **contenimento delle emissioni diffuse** dovrà rispettare quanto si di seguito indicato:
 - 1.1- dovranno essere definite procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento (sistema di irrigazione); in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
 - 1.2- fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, la ditta dovrà provvedere alla corretta tenuta del registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
 - 1.3- il **contenimento delle emissioni diffuse di polveri**, dovrà essere attuato anche mediante:
 - 1.3.1- umidificazione della porzione di piazzale non pavimentato utilizzato per la viabilità interna, per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione d'acqua;
 - 1.3.2- utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;
 - 1.3.5- adozione di ridotte velocità di transito al disotto dei 20 Km/h e di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto e mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta in cumulo durante le operazioni di scarico del rifiuto;
 - 1.4- mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
 - 1.5- riprofilatura periodica del piazzale non pavimentato con adeguato riporto di materiale inerte;
 - 1.6- annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
 - 1.7- di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:
 - 1.7.1- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 152/06, comma 2;
 - 1.7.2- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
 - 1.7.3- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

-A- emissioni acustiche-

- 1- la ditta in fase di esercizio dell'impianto, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i **limiti assoluti e differenziali d'immissione** imposti dalla zonizzazione acustica locale e dalle disposizioni vigenti, a tale proposito, in considerazione della modifica impiantistica, dovrà effettuare a regime, a seguito degli interventi in progetto, una verifica strumentale dei livelli di rumore (assoluti e differenziali) prodotti in corrispondenza dei ricettori R1 e R2 (individuati nella Valutazione di Impatto Acustico allegata allo Studio Preliminare Ambientale) situati rispettivamente in adiacenza del piazzale che si affaccia su Via Monte



Peglia e all'imbocco lungo Via del Paduletto. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere conservati presso l'azienda a disposizione degli Enti di controllo;

-2- qualora si riscontrassero **superamenti dei valori limite** interessati, la ditta dovrà mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.